



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-394/11**

**Valeri Hariiev Belov  
contro  
CHEZ Elektro Balgaria AD e altri**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Nozione di “organo giurisdizionale nazionale” — Incompetenza della Corte»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2013

*Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE — Nozione*

*(Art. 267 TFUE)*

Per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte.

A tale proposito, un organo siffatto non può essere qualificato come organo giurisdizionale quando, relativamente al procedimento nel quale si rivolge alla Corte, si constata che detto procedimento può trarre origine dall'iniziativa di una parte, ma che può parimenti essere avviato d'ufficio dall'organo, che le norme applicabili e i risultati cui il procedimento conduce sono i medesimi, indipendentemente dalla circostanza che esso sia avviato con ricorso o ex officio, che l'organo possa ordinare l'intervento nel procedimento di persone diverse da quelle designate dal ricorrente e che, qualora la decisione di detto organismo sia impugnata, esso abbia la qualità di convenuto e possa revocare la propria decisione.

(v. punti 41, 43, 47-50)